

Dazi Usa, un prospetto di liquidazione per accedere ai rimborsi

I lavori in corso. Gli uffici americani stanno potenziando la piattaforma per semplificare il sistema automatico di riconoscimento delle somme

1 di 2



Oltre 20 milioni di dichiarazioni da

Si apre la via dei rimborsi dei dazi Usa. In gioco 166 miliardi di dollari, con un contatore di interessi che continua a correre e che, secondo la corte internazionale del Commercio di New York, ammontano a 650 milioni al mese e che per fine anno potranno arrivare a 10 miliardi di dollari.

Un conto particolarmente salato per le casse degli Stati Uniti che cercheranno in tutti i modi di evitare o almeno di limitarne i danni, ma che interessano anche le imprese italiane che da aprile del 2025 hanno realizzato direttamente o indirettamente importazioni negli USA.

La valutazione del credito e le modalità di rimborso, come spiegato il 6 marzo dalla autorità doganali americane (Cbp) alla stessa Corte internazionale del commercio, necessitano di un'attivazione degli operatori interessati che, come vedremo, devono predisporre un prospetto dettagliato di liquidazione.

1

L'Illegittimità dei Dazi

Bocciati perché ordini
esecutivi unilaterali

La Corte suprema americana, il 20 febbraio 2026, ha dichiarato, a maggioranza, l'illegittimità dei dazi reciproci - *International*

emergency economic powers Act (Ieepa), in quanto il presidente Usa Donald Trump ha deciso la loro adozione sulla base di ordini esecutivi unilaterali senza la necessaria approvazione del congresso.

La sentenza, pur lasciando non pochi dubbi sulla possibilità di proporre dei rimborsi, ha sicuramente creato sin da subito la carenza di una giustificazione al mantenimento dei predetti dazi.

Non a caso la reazione del Governo è stata affidata a un proclama presidenziale che cambiando base giuridica (sezione 122 del *trade act* del 1974 – 19 USC 2132) ha stabilito, a decorrere dal 24 febbraio, e per 150 giorni, la sostituzione dei dazi reciproci con l'applicazione di un sovrapprezzo del 10% *ad valorem* sotto forma di dazi, oltre a quelli previsti dalla tariffa armonizzata Americana (*Htsus*) secondo la regola del *Mfn* (*most favored nation*).

Inoltre, tra il 4 e il 6 marzo 2026, la corte internazionale del commercio ha ordinato alla dogana americana (Cbp) di liquidare o riliquidare le dichiarazioni doganali presentate dagli importatori senza l'applicazione dei dazi *Ieepa*.

2

i dazi rimborsabili

I dazi reciproci, esclusi invece quelli specifici

Per comprendere bene quale sia il perimetro in cui è possibile ottenere il rimborso, il primo passo, che un soggetto interessato deve fare, è comprendere quali dazi siano stati interessati dalla sentenza della Corte suprema. In effetti, l'analisi va condotta partendo dalla stessa sentenza, ma ripercorrendo lo sviluppo, a dir poco magmatico, delle diverse ondate di dazi americani a partire dall'ordine esecutivo del *liberation Day* (2 aprile 2025).

In effetti, da quella data si sovrappongono con una articolata stratificazione distinta per merci e per Paesi diverse tipologie di dazi. Quelli che qui interessano sono solo quelli *Ieepa*. Questi dazi in un primo momento erano stati fissati nella misura del 10% da applicarsi in aggiunta al dazio *Mfn*. Successivamente, a seguito di una serie di intese bilaterali, lo stesso dazio si è mosso in modo diverso rispetto a ciascuna giurisdizione e con riferimento ai prodotti originari della singola giurisdizione. In particolare, per l'unione Europea, dopo l'accordo del 21 agosto 2025, sono stati fissati nella misura forfettaria del 15% senza sommarsi a quelli *Mfn*. In effetti, il 15% che si applicava solo sulle merci di origine europea (con alcune specifiche deroghe) teneva conto del dazio *Mfn*, nel senso che se lo stesso era inferiore al 15% si applicava il 15%, se superiore al 15% si applicava il dazio *Mfn* (ad esempio nel tessile se

versati (l'Ace prevede un meccanismo automatico di liquidazione entro 314 giorni). Quindi l'Ace rappresenta il sistema generale di riscossione (e rimborso) della dogana americana. Fino alla *liquidation*, attraverso la procedura *post summary correction*, l'importatore può rettificare quanto dichiarato (e versato) e quindi chiedere il rimborso delle maggiori somme.

5

Le strade percorribili

Due vie: amministrativa
e giudiziaria

Dopo la *liquidation* la Cbp ha ulteriori 90 giorni per correggere eventuali suoi errori. In ogni caso la *liquidation* cristallizza gli importi e segna la decorrenza per l'ulteriore procedura di *Protest*, da avanzare a cura dei soggetti legittimati entro 180 giorni, a mezzo della quale avendone le motivazioni si possono contestare le pretese della Cbp.

La procedura di *protest* amministrativa deve individuare le singole *entries* che si intendono impugnare e articolare il fondamento giuridico che si vuole contestare. Anche detta procedura va presentata attraverso lo strumento dell'Ace.

Qualora la dogana dovesse respingere la procedura di *protest* all'importatore resta da percorrere la via giudiziaria: è infatti possibile, entro ulteriori 180 giorni dal diniego, adire la *Us Court of international Trade* di New York, specializzata in materia doganale e di commercio internazionale. Infine, contro le sentenze di detta corte è possibile appellarsi alla *court of appeals for the federal Circuit* e solo raramente alla Corte Suprema.

6

Le mosse delle imprese

Procedure per i rimborsi semi automatici

Il descritto funzionamento del sistema dichiarativo che prevede l'utilizzo dell'Ace, come indicato anche dal direttore esecutivo Brandon Lord, prevede anche diverse funzionalità progettate per tenere conto sia degli automatismi correlati al processo di liquidazione e individuazione dei maggiori dazi da riscuotere o da rimborsare, sia di tutte le altre norme previste a tutela della sicurezza delle merci che devono entrare negli Usa.

Atteso l'enorme volume di dati da gestire a seguito della sentenza del 4 marzo che ordina la restituzione dei dazi illegittimamente versati (oltre 53 milioni di *entries* effettuate da circa 330mila

il dazio *Mfn* era del 20%, il dazio applicabile rimaneva del 20%, al contrario, se su l'alimentare il dazio era del 3% si applicava il 15%). Quindi non devono essere considerati nel perimetro di riferimento, ad esempio, i dazi specifici previsti in materia di acciaio e alluminio per la parte calcolata secondo le regole imposte in base alla sezione 232 del *Trade expansion act* del 1962.

3

Chi chiede il rimborso

Importatori, broker
e professionisti delegati

Anche sul piano soggettivo è importante fare un'analisi preventiva sia in relazione all'operatore economico sia in ragione del soggetto che può materialmente presentare l'istanza a Cpb ovvero in sede giurisdizionale.

In relazione al primo profilo i soggetti principalmente interessati sono gli importatori americani vale a dire chi ha presentato la dichiarazione doganale (*importer of record*).

Ovviamente le società italiane interessate possono essere: le imprese che hanno effettuato (solitamente per vincoli contrattuali) le importazioni negli Stati Uniti; le imprese che hanno filiali negli Stati Uniti che hanno importato direttamente merci negli Stati Uniti e, indirettamente, le imprese italiane che hanno subito dei danni dal rincaro dei dazi e che possono pretendere qualcosa dall'importatore/cliente americano.

Sul piano operativo i soggetti legittimati ad agire, a seconda delle strade che si vorranno percorrere (amministrative o giurisdizionali), oltre o in sostituzione degli importatori sono il *customs broker* e l'avvocato munito di apposita procura (*power of attorney*).

4

La procedura in Usa

Versamento in anticipo delle somme stimate

Il complesso fenomeno che si è venuto a creare con riguardo alla possibilità di ottenere il rimborso dei dazi *leepa* illegittimamente versati transita per una preliminare comprensione del funzionamento del sistema (informatico) doganale americano.

L'importatore che introduce merci nel territorio Usa presenta una dichiarazione (*entry*) e versa un importo di dazi stimati attraverso la piattaforma informatica *Ace* (*automated commercial environment*). L'autorità doganale americana per mezzo della *liquidation* deve validare entro un anno gli importi dei dazi (stimati) dichiarati e

importatori) e l'automatismo di liquidazione proprio del sistema, fissato su un orario e un giorno specifico di ogni settimana che deve essere modificato, la stessa Cpb sta implementando apposite funzionalità nel sistema Ace che saranno operative entro 45 giorni per semplificare il sistema del rimborso automatico.

Tali nuove funzionalità vedono comunque un primo *step* in base al quale l'importatore deve presentare una dichiarazione in Ace che include un elenco delle voci doganali e i dazi *Ieepa* da rimborsare.

Risulta allora evidente come i soggetti legittimati alla richiesta di rimborso devono effettuare in proprio e senza indugio un'analisi dettagliata riguardante le dichiarazioni effettuate e i dazi da poter chiedere a rimborso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gaetana Rota

Benedetto Santacroce